



REGOLAMENTO (CE) n. 1234/2007 DEL CONSIGLIO
Recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

PROGRAMMI DI SOSTEGNO NEL SETTORE VITIVINICOLO

Parte II^a - Titolo I^o - Capo IV^o

Sezione IV^{ter} - Sottosezione I^a

MISURA DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

Articolo n. 103 *octodecies*

Piano regionale di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti

Indice

Obiettivi generali e specifici del piano	2
Localizzazione degli interventi	2
Definizioni	2
Tipologie degli interventi ammessi	3
Ristrutturazione	3
Riconversione varietale	3
Soggetti beneficiari	3
Livelli di sostegno per ettaro	3
Costi minimi d'impianto	5
Superfici minima e massima ammessa al beneficio	6
Procedure generali di attuazione del Piano	7
Premessa	7
Presentazione delle istanze	7
Ricevibilità delle domande	8
Istruttoria delle domande ricevibili	8
Eleggibilità delle spese	9
Graduatoria delle istanze	9
Pagamento anticipato dell'aiuto	11
Realizzazione delle opere	11
Diminuzione o revoca dell'aiuto	12
Controlli	13
Esclusioni e decadenze	14
Sanzioni	14
Norme generali	14
Allegato 1 Bacini viticoli omogenei veneti	15

Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti

(regime di sostegno comunitario di cui ai regolamenti CE n. 1234/2007 e n. 555/2008)

Obiettivi generali e specifici del piano

La Giunta regionale del Veneto con il Piano per la ristrutturazione del settore vitivinicolo, nell'ambito del Piano regionale per lo sviluppo agricolo e forestale (PSRAF), di cui alla Lr 1/91, e con gli atti delle Conferenze regionali per l'agricoltura, del 5 dicembre 1997 e 30 aprile 1999, ha definito gli obiettivi di consolidamento e rilancio della viticoltura.

Il regolamento CE n. 479/2008, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che ha abrogato il regolamento CE n. 1493/1999, ora inglobato nel regolamento CE n. 1234/2007, ha introdotto nuove modalità per la gestione delle misure finanziarie a beneficio del settore, gestite in maniera coordinata mediante i programmi di sostegno.

Nel contesto del programma di cui sopra rientra anche la misura relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

Tale misura è istituita dall'articolo 103 *octodecies* del su citato regolamento n. 1234/2007, mentre le norme comunitarie applicative sono definite invece dal regolamento CE n. 555/2008 al Titolo II, Capo II, Sezione 2.

Tenuto conto di quanto sopra, ed al fine di dar attuazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria al riguardo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo, di seguito si definiscono gli obiettivi specifici cui si devono conformare le azioni della misura di sostegno relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, oggetto del presente Piano:

- *adeguare la struttura viticola ai nuovi orientamenti dei consumi;*
- *adottare modelli produttivi che possano esprimere più elevati livelli qualitativi;*
- *adottare sistemi di gestione viticola che rendano più efficiente ed economica l'attività.*

Localizzazione degli interventi

Il presente piano si applica all'intero territorio regionale, nell'ambito dei bacini omogenei viticoli e per le sole iniziative atte a produrre vini di qualità designati con le denominazioni di origine oppure con le indicazioni geografiche.

Definizioni

Bacino: è il territorio omogeneo di intervento interessato dall'applicazione del Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e corrisponde all'estensione di una o più denominazioni di origine; presenta le medesime caratteristiche pedoclimatiche e il medesimo modello viticolo. Il bacino è inoltre lo strumento per assicurare una attuazione coordinata delle iniziative in linea con gli indirizzi degli organismi di rappresentanza delle diverse filiere produttive e degli organismi professionali operanti nei diversi territori.

Avepa. Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura;

Per quanto non espressamente definito al presente capitolo si fa riferimento alle definizioni di cui all'allegato B della Deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 2003, n. 2257 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tipologie degli interventi ammessi

Sono ammesse al regime di aiuti previsto dal presente piano le iniziative tese a riorganizzare il potenziale viticolo veneto al fine di ottenere dei vini che abbiano caratteristiche idonee alle esigenze di una commercializzazione globalizzata.

Di seguito si riporta la descrizione delle singole tipologie oggetto del finanziamento:

1. Ristrutturazione mediante:

- 1.1. realizzazione di un vigneto in una superficie diversa rispetto a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione;
- 1.2. realizzazione di un vigneto nella medesima superficie oggetto di estirpazione, modificando il sistema di coltivazione;
- 1.3. trasformazione di un vigneto dalla forma di allevamento esistente in una più idonea alla produzione di qualità e l'eventuale infittimento nel filare e tra le file.

2. Riconversione varietale mediante:

- 2.1. reimpianto di vigneto con varietà diverse rispetto a quelle del vigneto estirpato;
- 2.2. estirpazione totale delle viti e messa a dimora di materiale di moltiplicazione vegetale di varietà diverse da quelle estirpate, mantenendo inalterata la struttura (palificazione, ferri, ecc.) già esistente;
- 2.3. sovrainnesto delle viti, mantenendo inalterata la struttura (palificazione, ferri, ecc.) già esistente;
- 2.4. sovrainnesto delle viti e modifica, anche, della forma di allevamento;

Le tipologie di intervento di cui ai punti 1., 2.1 e 2.4 devono in ogni caso prevedere soluzioni più idonee alla meccanizzazione delle operazioni colturali, compresa la eventuale raccolta dell'uva.

Le scelte in ordine alla varietà di vite, alla forma di allevamento e ai sesti di impianto devono rispettare le indicazioni contenute nelle schede di bacino, ad esclusione dei precedenti punti 1.3, 2.2, 2.3, e 2.4 per i quali è ammesso un numero di ceppi minimi inferiori a quelli previsti.

Gli interventi possono interessare contemporaneamente le tipologie di cui ai punti 1.1, o 1.2. e 2.1, in tal caso verrà attribuito un punteggio maggiore come specificato al capitolo "Graduatorie delle istanze", lettera c).

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento CE n. 555/2008 le operazioni di ristrutturazione e riconversione eseguite in conseguenza del rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale non sono ammesse ai benefici del presente Piano.

Per rinnovo normale dei vigneti si intende il reimpianto della vite sulla stessa particella con la medesima varietà secondo il medesimo sistema di allevamento della vite.

Soggetti beneficiari

Sono beneficiari del regime di aiuto di cui al presente piano i conduttori di superfici vitate, così come definiti al Capitolo n. 5 – Definizioni, lettera n) dell'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003, che realizzano un progetto di ristrutturazione e riconversione dei propri vigneti.

Livelli del sostegno per ettaro

Nel rispetto delle disposizioni previste dalla parte II^a, titolo I^o, capo IV^o, sezione IV *ter* del regolamento CE n. 1234/2007, il sostegno è erogato nella forma di compensazione per le perdite di reddito e di contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

La compensazione per le perdite di reddito può assumere sia la forma di autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e nuove, per un periodo non superiore a tre anni e nel rispetto delle procedure definite dalla deliberazione 2257/03, sia di una compensazione finanziaria forfettizzata per ettaro.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 8 del regolamento CE n. 555/2008, ed al fine di snellire le procedure amministrative e garantire un'adeguata capacità di spesa entro i ristretti termini imposti dalla normativa comunitaria, il contributo relativo al sostegno del costo di ristrutturazione e riconversione è erogato con modalità forfettizzata ed è omnnicomprensivo anche della compensazione per le perdite di reddito.

Al fine di adeguare l'aiuto forfetario da erogarsi in relazione alle variabili di costi sostenute dai conduttori nella realizzazione delle opere ammesse ai benefici della presente misura, si ritiene di modulare gli importi in funzione:

- a) dell'utilizzazione da parte del beneficiario di diritti di reimpianto propri o acquisiti, nonché di diritti di impianto prelevati dalla riserva;
- b) dell'utilizzazione da parte del beneficiario di diritti di reimpianto aziendali che hanno avuto origine da una estirpazione precedente alla data di protocollazione della domanda di presentazione del singolo progetto;
- c) della coesistenza per la durata massima di 3 campagne sia del vigneto reimpiantato che del vigneto da estirpare;
- d) della sostituzione delle piante e del sovrainnesto delle viti.

In conseguenza di ciò il livello del sostegno forfetario per ettaro è così stabilito:

	iniziative che prevedono	importo €
1.	sia le opere di estirpazione che di reimpianto	12.350,00
2.	la realizzazione delle sole opere di reimpianto in quanto il richiedente ha già provveduto all'estirpazione delle viti (in questo caso Avepa, per determinare ciò, fa riferimento alla data dichiarata nella comunicazione di fine lavori di estirpazione delle viti);	11.050,00
3.	opere realizzate utilizzando diritti di reimpianto acquisiti, diritti di impianto prelevati dalla riserva, diritti reimpianto anticipato	9.750,00
4.1.	la riconversione mediante sovrainnesto	3.000,00
4.2.	la riconversione mediante sovrainnesto e adattamento della forma di allevamento	7.500,00
4.3.	la modifica della forma di allevamento	5.570,00
4.4.	la riconversione (sostituzione totale piante) mantenendo inalterata la struttura (palificazioni, ferri, ecc.) già esistente	4.520,00

Qualora nella realizzazione dei lavori, con esclusione di quanto previsto al punto 2.2 e 2.3, del capitolo "*Tipologie degli interventi ammessi*", il beneficiario utilizzi, totalmente o anche parzialmente, materiali usati di provenienza aziendale (pali, filo di ferro, ancorette, ecc.) gli importi di cui ai punti 1., 2., 3., 4.2 e 4.3 del presente capitolo sono ridotti di una somma pari a € 1.600,00 per ettaro. Non sono da considerarsi ai fini della riduzione di cui sopra l'utilizzo dei materiali di provenienza aziendale e/o riutilizzabili, che sono impiegati nella sola prima fase di allevamento della vite, come per esempio il tondino di ferro, il materiale per legare, altro materiale d'usura.

I livelli di aiuto di cui sopra sono compatibili con i limiti posti dall'art. 103 *octodecies*, par. 6, del regolamento CE n. 1234/2007, che stabilisce che il sostegno erogato non può superare il 50% dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione, il cui importo minimo rilevato per ciascuna forma di allevamento e densità d'impianto minima prevista nei diversi bacini viticoli omogenei, è riportato nel capitolo seguente.

Costi minimi d'impianto

Nell'ambito delle tipologie ammesse, il costo per la realizzazione di un ettaro di vigneto stimato sulla base dei prezzi correnti dei materiali e servizi ordinariamente impiegati e riportati in dettaglio nell'Allegato B della deliberazione n. 3715/2008 che ha approvato il Piano, è sintetizzato nella seguente tabella.

descrizione	ceppi minimi per ettaro	costo realizzazione 1 ha di vigneto, comprensivo dell'estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione	costo per il sovrainnesto di 1 ettaro di vigneto
	n°	€	€
Cortina semplice	4.000	28.058,43	7.970,00
Sylvoz	2.777	26.479,97	6.159,70
Guyot	4.444	32.457,39	7.970,00
Cordoni speronati	4.000	31.058,43	7.970,00
GDC	5.000	37.684,40	10.050,00
Pergoletta veronese	5.000	44.705,31	10.050,00
Pergola trentina semplice	3.960	41.980,60	8.511,00
Pergola trentina doppia	3.600	36.123,89	7.978,00

Per assicurare maggiore efficienza produttiva e idonei requisiti delle uve, taluni conduttori modificano solamente le forme di allevamento dei vigneti, e talvolta anche la varietà, in considerazione di valutazioni di ordine economico ed organizzativo proprie dell'impresa.

In considerazione del fatto che il pagamento dell'aiuto, anche in tal caso, è erogato in maniera forfettizzata, è necessario pertanto stimare l'importo minimo che il conduttore sostiene per modificare il proprio vigneto al fine di perseguire gli obiettivi di qualità e di efficienza gestionale, proprie delle linee programmatiche regionali.

Relativamente alle iniziative proposte, si ritiene di prendere a riferimento l'adattamento della forma di allevamento e di sovrainnesto di 1 ettaro di vigneto allevato, ad esempio, a pergola veronese oppure a GDC, da trasformarsi in pergola inclinata o pergoletta, unilaterale, oppure a spalliera semplice, che in considerazione delle molteplici variabili che presenta l'operazione, si stima in un importo minimo di € 19.500,00.

Gli importi della sopra citata tabella tengono conto delle forme di allevamento e della densità minima dei ceppi riportate nelle schede di bacino, documenti di programmazione vitivinicola, che definiscono per ciascuna area omogenea il modello più appropriato di vigneto che può essere oggetto del sostegno della presente misura.

Per definire il costo minimo delle diverse operazioni ammesse ai benefici dalla presente misura, si sono analizzate le voci di spesa dei singoli materiali e servizi necessari a realizzare i diversi interventi, riportate nel prezzario che dettaglia sia le operazioni di estirpazioni e reimpianto sia di sovrainnesto e adattamento delle forme di allevamento, così come dettagliate nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato B) della deliberazione n. 3715/2008.

Superficie minima e massima ammessa al beneficio

In attuazione dell'art. 7, par 2, del regolamento CE n. 555/2008 e dell'art. 7 del DM del 8 agosto 2008 n. 2553, la superficie minima di realizzazione dell'intervento di riconversione e ristrutturazione ammessa ai benefici è pari a 0,50 ettari, a prescindere dalle tipologie di intervento.

Tuttavia, tenuto conto:

- della complessità del sistema vitivinicolo regionale in relazione alla sua estensione, alla diversità dei modelli colturali, alle diverse proposte di designazione e presentazione (denominazioni di origine con il solo riferimento territoriale oppure con indicato anche il nome del vitigno),
 - dei limiti orografici propri di ciascun ambiente viticolo,
 - della disomogenea organizzazione economica imprenditoriale delle imprese viticole ed in particolare della caratterizzazione di alcune realtà territoriali per la accentuata presenza di piccoli coltivatori che conferiscono le proprie uve al sistema cooperativo,
 - della accentuata frammentarietà della maglia poderale aziendale, specie in alcuni ambiti regionali,
- nelle singole schede di bacino, elementi di rappresentazione di aree caratterizzate da elementi tecnico colturali omogenei, sono indicate -giusto anche quanto previsto all'articolo 7, comma 2 del DM 8 agosto 2008-, le eventuali dimensioni minime diverse da quella sopraindicata.

I limiti espressi in deroga in ciascuna scheda tengono conto anche di parametri di economicità dell'investimento in relazione alla specificità dell'organizzazione imprenditoriale propria di ciascun bacino. Talvolta proprio da imprese caratterizzate da una dimensione vitata esigua si ottengono taluni vini veneti di particolare pregio enologico, le cui quotazioni sono costantemente superiori agli andamenti medi di mercato dei vini a denominazione di origine di riferimento.

Al fine di assicurare un'equa erogazione degli aiuti e sostenere un numero significativo di imprenditori vitivinicoli, anche operanti in aree caratterizzate da una dimensione vitata esigua, si ritiene opportuno ammettere ai benefici ciascuna azienda fino a una superficie pari a 3 ettari. Tuttavia, qualora la dotazione finanziaria lo consenta, è ammessa anche l'erogazione dell'aiuto per le superfici eccedenti tale limite, nel rispetto dei livelli di sostegno unitari stabiliti dal presente piano e dei criteri di formulazione della graduatoria.

Per quanto riguarda la superficie minima vitata realizzata nel contesto di ogni singolo progetto di ristrutturazione e riconversione essa non dovrà essere, in considerazione dell'applicazione obbligatoria del pagamento anticipato, inferiore all'80% delle dimensioni ammesse ai benefici.

Procedure generali di attuazione del piano

Criteri e condizioni per l'accesso ai benefici

(bando selezione istanze)

Premessa

*Di seguito si descrivono i criteri e le condizioni tecniche ed amministrative per consentire l'accesso ai benefici previsti dal presente Piano, in conformità alle norme contenute alla parte II[^], titolo I[°], capo IV[°], sezione IV *ter* del regolamento CE n. 1234/2007 e al titolo II, capo II – sezione II, del regolamento CE n. 555/2008.*

L'accesso ai benefici è previsto con il meccanismo della domanda a concorso, nell'ambito di un procedimento a graduatoria attuato tramite bando di gara annuale.

La concessione dei benefici avviene sulla base della posizione assunta dalle domande in una specifica graduatoria regionale, in ordine decrescente, fino all'esaurimento dei fondi disponibili previsti dal Piano nazionale di sostegno.

La posizione assunta in graduatoria dall'istanza è determinata in base a parametri oggettivi e predeterminati.

Il contributo spettante viene pagato per l'intera entità del premio accordato in maniera anticipata, secondo la procedura richiamata dall'art. 9, par. 2 del regolamento CE n. 555/2008, previa costituzione di una cauzione a favore di Avepa.

La ricezione delle domande, gli adempimenti istruttori, gli accertamenti e le verifiche necessarie per procedere all'erogazione dell'aiuto, nonché i pagamenti sono di competenza dell'Avepa, giusto quanto previsto dal combinato disposto della legge regionale n. 31/01, della DGR n. 2275/02 e del DM 12 marzo 2003.

Presentazione delle istanze

Le istanze intese a ottenere i benefici di cui all'art. 103 *octodecies* del regolamento CE n. 1234/2007 devono essere presentate ad Avepa, secondo le modalità stabilite dalla medesima Agenzia, che dovrà tenere conto delle linee generali di indirizzo della Giunta Regionale in merito alla accessibilità ai sistemi e più in particolare di quanto stabilito con la deliberazione n. 1499 del 20 settembre 2011 al riguardo delle disposizioni attuative e procedurali generali ai fini, tra l'altro, della presentazione delle domande di adesione agli interventi previsti dal Programma di Sviluppo rurale 2007-2013.

Ciascun soggetto può presentare un'unica domanda che deve essere formulata in modo organico e funzionale e la relativa documentazione deve essere valida dal punto di vista tecnico economico e giuridico, nonché idonea a dimostrare il conseguimento degli obiettivi del presente Piano.

Il soggetto è tenuto a indicare nel modello di domanda la destinazione produttiva delle uve che saranno ottenute dall'impianto realizzato ai sensi del presente bando. Tale scelta è operata unicamente nell'ambito delle DO e/o IGT elencate specificatamente nella scheda di bacino in cui ricade la superficie per la quale è richiesto l'aiuto.

Qualora il richiedente in difformità alle disposizioni di cui al presente provvedimento ed a quelle adottate in attuazione dello stesso, da parte di Avepa, realizzi l'iniziativa in difformità di quanto riportato nella domanda, soggiace alle restrizioni previste ai capitoli Diminuzione o revoca dell'aiuto e Esclusioni e decadenze.

(per i soggetti esercenti attività agricola è definito dal DPR Nella domanda deve essere indicato l'importo complessivo dell'aiuto richiesto, che non può in ogni caso subire successive modifiche in aumento.

Con la presentazione della domanda il richiedente sottoscrive per accettazione gli impegni e vincoli previsti dal presente provvedimento, con particolare riferimento, nel caso l'istanza sia ammessa ai benefici, alle sanzioni e/o alla diminuzione o revoca del contributo nei casi di inadempienza, anche parziale, nella realizzazione delle opere finanziate anticipatamente con la presente misura.

Non è ammessa la presentazione di istanze relative a interventi, da realizzarsi ai sensi del presente Piano, per i quali il soggetto richiedente abbia presentato domanda intesa a beneficiare o abbia già beneficiato di provvidenze comunitarie, statali, regionali o di altre amministrazioni, concesse ai sensi di altre normative, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda.

I requisiti per l'accesso ai benefici devono essere in possesso del richiedente, al più tardi, alla data di protocollazione della domanda.

Ricevibilità delle domande

Le domande presentate vengono sottoposte a una prima analisi, al fine di verificarne la ricevibilità, la cui fase si conclude entro 15 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande.

Durante tale periodo Avepa provvede a verificare i seguenti requisiti obbligatori:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;
- presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'art.47 del D.P.R 445/2000;
- presenza del codice fiscale del richiedente 503/1999 come Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole – CUA).

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, la domanda è irricevibile e Avepa provvede a comunicare al soggetto ricevente la "non ricevibilità".

Istruttoria delle domande ricevibili

Avepa procede alla verifica della presenza e conformità della documentazione e delle informazioni fornite rispetto a quanto previsto nel presente Piano e bando di selezione.

Ai fini dell'istruttoria è necessario che, all'atto della protocollazione della domanda, il soggetto richiedente sia in possesso dei seguenti documenti o requisiti:

- 1.1 diritto di reimpianto o autorizzazione al reimpianto anticipato o autorizzazione all'impianto a seguito dell'acquisizione di diritto di reimpianto, attribuzione di diritto di impianto prelevato dalla riserva; oppure
- 1.2 comunicazione di inizio estirpazione e/o di reimpianto anticipato. L'inserimento in graduatoria delle domande ritenute ammissibili è subordinato all'esito del procedimento del competente ufficio di AVEPA. È ammessa altresì l'istanza di acquisizione del diritto di reimpianto unicamente nel caso che il diritto, già rilasciato, provenga da una provincia veneta. In tal caso l'inserimento in graduatoria delle domande ritenute ammissibili avverrà sulla base delle informazioni contenute nell'autorizzazione alla stipula della scrittura privata di trasferimento del diritto.

Qualora se ne renda necessario, Avepa potrà chiedere nel corso dell'istruttoria la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'istruttoria stessa.

Terminata l'istruttoria e qualora la pratica ne abbia i requisiti, sarà inserita nella graduatoria definitiva.

Nei casi in cui le iniziative siano giudicate non ammissibili o siano reiettate per carenza di documentazione o per la mancata presentazione delle integrazioni previste, Avepa ne dà comunicazione ai richiedenti, indicando, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'esclusione, fornendo altresì le modalità per procedere all'eventuale ricorso.

La fase istruttoria si conclude entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, così come stabilito al punto 5 della deliberazione che ha approvato il presente bando.

Eleggibilità delle spese

Sono da considerarsi eleggibili, all'intervento disposto dalla presente misura comunitaria, le spese per beni e servizi sostenute a partire dal giorno successivo alla data di protocollazione della domanda.

Avepa per determinare la data di eleggibilità delle spese fa riferimento alla data di fatturazione dei beni e servizi.

Graduatoria delle istanze

Al fine di selezionare le domande finanziabili sulla base della dotazione finanziaria annuale stabilita dal Programma nazionale di sostegno e della annuale ripartizione sulla base delle decisioni assunte dalla Conferenza Stato-Regioni, viene predisposta una graduatoria regionale unica, realizzata in funzione delle seguenti priorità, cui è attribuito a fianco di ciascuna il punteggio, cumulabile ove ammissibile:

- | | |
|--|-----|
| a) superficie atta a produrre vini a DOCG e DOC e superfici ubicate in provincia di Belluno,
punti | 20; |
| b) superficie per la quale è previsto un incremento di almeno il 20% della densità minima di ceppi per ettaro rispetto a quella minima riportata in ciascun bacino,
punti | 10; |
| c) realizzazione contemporanea di due tipologie di intervento,
punti | 8; |
| d) impianto realizzato per almeno il 50% con vitigni classificati autoctoni nazionali, ai sensi della Legge n. 82/06, Art. 2, ^(A)
punti | 6; |
| e) impresa condotta da giovane iscritto nella gestione previdenziale come IAP o CD ^(*) ,
punti | 4; |
| f) impresa condotta da soggetto iscritto nella gestione previdenziale come IAP o CD ^(*) ,
punti | 3; |
| g) presenza di giovani coadiuvanti, ai sensi della normativa vigente, ^(*)
punti | 2; |
| h) inclusione della superficie in territori a parco regionale, interregionale o statale
punti | 1. |

^(A) *vedi elenco allegato*

^(*) *le lettere e), f) e g) non sono cumulabili*

A parità di punteggio l'ordine in graduatoria viene stabilito secondo le seguenti precedenze:

- prima le istanze che riguardano i reimpianti di vigneti colpiti da flavescenza dorata nella misura almeno del 20% dei ceppi (come da accertamento del competente Servizio fitosanitario regionale),
- successivamente procedendo dalle istanze che presentano la minore estensione verso quelle con la maggiore estensione.

Avepa entro i 105 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande approva la graduatoria regionale delle domande ammissibili redatta secondo le priorità e le preferenze sopra individuate.

Avepa individua con proprio provvedimento le ditte finanziabili ai benefici tenuto conto della dotazione finanziaria assegnata alla Regione Veneto nel quadro delle risorse rese disponibili dal Programma nazionale di sostegno, procedendo in ordine decrescente di graduatoria fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Avverso tale provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso nei termini definiti dal manuale delle procedure di Avepa.

Con riferimento alle iniziative finanziate, Avepa comunica con le modalità dalla stessa definite, oltre ai riferimenti del provvedimento relativo all'approvazione della graduatoria, anche la superficie ammessa all'aiuto, il termine entro il quale deve essere concluso l'impianto e presentata la documentazione per la rendicontazione finale, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

Nel comunicare la finanziabilità ai benefici Avepa potrà, in considerazione alle linee di programmazione di cui ai bacini viticoli omogenei, riportare nella comunicazione oltre agli elementi ed ai requisiti di ammissibilità anche eventuali prescrizioni e vincoli a cui dovrà attenersi il richiedente/beneficiario nella realizzazione dei lavori oggetto dell'aiuto.

Le imprese, le cui istanze risultano finanziabili e che hanno iniziato i lavori solo dopo la data di protocollazione della domanda, nel rispetto delle vigenti disposizioni, fanno pervenire la documentazione relativa alla richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto secondo le modalità ed entro i termini fissati da Avepa.

Qualora l'impresa beneficiaria non produca la documentazione prevista entro i termini stabiliti da Avepa, l'Agenzia adotta il provvedimento di decadenza dai benefici dei soggetti inadempienti e, in base alle risorse disponibili, individua le ulteriori istanze ammissibili presenti in graduatoria, entro comunque i termini stabiliti dalle disposizioni comunitarie per l'erogazione dei fondi per ciascun esercizio finanziario FEOGA.

Avepa notifica al soggetto la decadenza dal finanziamento e comunica, con le medesime modalità, ai soggetti subentrati l'ammissibilità al finanziamento delle iniziative approvate.

Qualora, anche dopo la fase di ripescaggio o l'eventuale incremento delle risorse, vi siano iniziative ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi, Avepa ne dà comunicazione al richiedente, con le modalità dalla stessa definite.

Il soggetto ammesso ai benefici è tenuto, pena la perdita dell'aiuto, ad acquisire preventivamente l'autorizzazione di Avepa per ogni eventuale variante al progetto che intenda eseguire.

Pagamento anticipato dell'aiuto

La liquidazione dell'aiuto avviene tramite la modalità del pagamento anticipato, come ammesso dall'art. 9, par. 2, del regolamento (CE) 555/08.

Il beneficiario, dopo aver iniziato le operazioni per la realizzazione dell'impianto, presenta ad Avepa la richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto, corredata dei seguenti documenti:

- a) Dichiarazione contestuale, resa ai sensi del DPR 445/00, di:
 - i) avvenuto inizio dei lavori;
 - ii) impegno a concludere gli stessi entro le due campagne successive alla presentazione della richiesta di pagamento anticipato;
 - iii) essere a conoscenza che è tenuto in particolare alla restituzione dell'aiuto anticipato nel caso non esegua, totalmente o parzialmente, le opere ammesse ai benefici, oppure, esegua lavori in maniera difforme dai requisiti previsti nel bacino viticolo omogeneo di riferimento, così come precisato al capitolo "*Diminuzione o revoca del contributo*", secondo le modalità adottate in merito da Avepa;
 - iv) essere a conoscenza che il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 75, par. 1, del regolamento CE n. 555/2008, della Commissione;
 - v) impegno a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 103 *septvicies* del regolamento n. 12347/2007, in merito alle norme sulla "condizionalità" ed essere a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di inadempienza totale o parziale.
- b) Costituzione di una garanzia fidejussoria di importo pari al 120% dell'aiuto concedibile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore di Avepa.

La garanzia deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da Avepa ed essere valida per l'intera durata dell'iniziativa.

Realizzazione delle opere

Il beneficiario delle provvidenze comunitarie previste dalla presente misura è tenuto a:

- a) iniziare i lavori di realizzazione del vigneto successivamente alla data di protocollazione della domanda;
- b) utilizzare nell'impianto o nelle operazioni di sovrainnesto, prioritariamente materiale di moltiplicazione vegetale della categoria "certificato", è tuttavia ammesso quello della categoria "standard" in considerazione:
 - o della limitata disponibilità di cloni per talune varietà,
 - o della tradizione della coltivazione di taluni particolari biotipi, di cui non sono disponibili cloni, che presentano caratteristiche qualitative richieste dal mercato;in ogni caso la scelta del materiale da mettere a dimora deve essere in funzione del maggior pregio qualitativo del vino;
- c) concludere i lavori di realizzazione del vigneto entro due campagne successive a quella nel corso della quale è presentata la richiesta del pagamento anticipato, anche nel caso di ricorso al reimpianto anticipato;
- d) presentare, entro il medesimo termine, istanza di iscrizione del vigneto allo schedario viticolo veneto ivi compresa l'idoneità alla produzione dei vini a DO e/o IGT, secondo le modalità previste dalla DGR 2257/03 e successive norme di attuazione, nonché delle procedure previste dal manuale di Avepa;
- e) predisporre il "fascicolo" della documentazione relativa all'intervento.

Ad avvenuta realizzazione dell'impianto e adempiuto alle disposizioni di cui alle precedenti lett. c) e d), il conduttore, utilizzando l'apposito modello, presenta la richiesta di collaudo dei lavori e di contestuale svincolo della garanzia fideiussoria.

Nel predisporre la documentazione ed in particolare nel compilare l'apposita "*scheda di calcolo della superficie realizzata*", il conduttore è tenuto, in considerazione di quanto previsto dalla normativa

comunitaria, ad applicare le disposizioni dell'articolo 75 del regolamento CE n. 555/2008 per definire la superficie ai fini del beneficio, e le disposizioni invece della deliberazione n. 2257/2003 per definire la superficie ai fini della iscrizione allo schedario viticolo veneto ivi compresa l'idoneità alla produzione dei vini a DO e/o IGT.

Non sono ammesse al contributo le spese effettuate successivamente alla scadenza dei termini di realizzazione degli impianti, così come indicato nella comunicazione di Avepa. Per la determinazione della data di esclusione dall'aiuto, si fa riferimento come precedentemente indicato al Capitolo "Eleggibilità delle spese", alla data di fatturazione dei beni e servizi.

La richiesta di collaudo deve essere presentata ad Avepa al più tardi entro i 3 mesi successivi al termine di cui alla precedente lettera c), trascorso tale periodo senza che il beneficiario abbia provveduto alla presentazione della documentazione di cui sopra Avepa, dopo averne data comunicazione al beneficiario, provvederà alla revoca dell'aiuto.

È ammesso il pagamento dei beni e servizi acquistati, entro il termine di cui sopra. Se la richiesta di collaudo è presentata prima del termine di cui sopra, il beneficiario è comunque tenuto ad esibire la documentazione attestante i pagamenti all'atto della richiesta di collaudo.

Al fine di assicurare coerenza tra il premio forfetario e la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle opere, il soggetto richiedente nella documentazione da presentare ad Avepa ai fini del collaudo, dovrà produrre anche un riepilogo, secondo lo schema predisposto dalla medesima agenzia, in cui sono riportate tutte le spese relative ai beni e servizi extra-aziendali acquisiti, nonché alle opere realizzate con materiale aziendale o in economia, tutto ciò al fine di verificare la compatibilità tra i costi sostenuti ed il livello di aiuti previsto al capitolo "Livelli del sostegno per ettaro".

Nel caso il costo globale (compreso quindi il valore del materiale aziendale e dei lavori in economia) risulti inferiore al doppio del valore dell'aiuto percepito, Avepa è tenuta a ridurre proporzionalmente l'importo allo svincolo della fidejussione.

Avepa dopo aver effettuato le necessarie verifiche, provvede allo svincolo della polizza fideiussoria.

I vigneti che hanno beneficiato delle provvidenze recate dal Piano di ristrutturazione e riconversione, non possono essere distolti dall'impiego e dalla destinazione, se non a cause di forza maggiore giusto quanto riportato in merito al punto 2.5 dell'allegato A della deliberazione n. 1499/2011, per un periodo non inferiore a cinque anni successivi all'anno in cui è stato erogato il finanziamento.

Diminuzione o revoca dell'aiuto

Se trascorso il periodo massimo consentito per la realizzazione delle opere e a seguito di sopralluoghi in loco, regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato, viene constatato definitivamente che l'esecuzione dell'impianto non è stata attuata, per almeno l'80% della superficie finanziata, entro le previste scadenze, Avepa avvia il procedimento di revoca del contributo erogato.

L'Agenzia provvede altresì alla revoca del contributo erogato qualora i lavori realizzati, pur rispettando quanto stabilito al comma precedente, siano però difformi da quanto previsto nella specifica scheda di bacino.

Nel caso la superficie realizzata sia inferiore ma comunque pari ad almeno l'80% di quella stabilita in graduatoria e per la quale è stato disposto il pagamento anticipato, l'aiuto percepito verrà decurtato secondo le modalità che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da Agea Coordinamento.

Nell'applicare i criteri di cui sopra Avepa fa riferimento alla superficie definita con le modalità di calcolo di cui al citato articolo 75 del regolamento CE n. 555/2008.

La suddetta diminuzione non si applica qualora vengano invocate e accertate le cause di forza maggiore o quando, per la determinazione della superficie il beneficiario comprovi di essersi interamente basato su informazioni ufficiali riconosciute dai competenti uffici.

Qualora si constati che la superficie effettivamente reimpiantata è superiore a quella ammessa ai benefici, ai fini del calcolo dell'aiuto viene presa in considerazione la sola superficie finanziata, fermo restando

l'obbligo per quella eccedente di dimostrare la regolarità ai fini del rispetto delle norme sul potenziale viticolo.

Qualora Avepa in sede di verifica di avvenuta esecuzione dei lavori accerti l'impiego di materiale usato di provenienza aziendale, preventivamente non dichiarato, è autorizzata a ridurre l'importo del premio forfetario ad ettaro, per un importo pari a 3.000,00 € indipendentemente dal tipo e numero del materiale usato.

Qualora il beneficiario non rispetti nella realizzazione dei lavori quanto dichiarato in domanda al riguardo degli elementi per i quali sono attribuiti i punteggi di priorità previsti al Capitolo "*Graduatoria delle istanze*," Avepa in sede di verifica di avvenuta esecuzione dei lavori è autorizzata a ridurre l'importo del premio forfetario ad ettaro del 50% della somma erogata, indipendentemente dal/dai parametro/i disattesi, quale penalizzazione per il mancato rispetto degli impegni dichiarati in domanda.

L'Agenzia provvederà a ciò, trattenendo l'importo a carico della fidejussione prestata dai produttori a garanzia del corretto adempimento delle previsioni progettuali;

Con riguardo a quanto previsto al secondo comma, non si procede alla revoca del contributo qualora la differenza, tra il numero di ceppi effettivamente piantati rispetto a quanto previsto nelle schede di bacino, sia inferiore al 3%. Tale tolleranza si applica altresì nella verifica delle condizioni per le quali è stato attribuito il punteggio di cui alla lettera b) del capitolo "*Graduatoria delle istanze*". Le disposizioni di cui sopra si applicano anche per le istanze presentate ai sensi dei precedenti bandi e per le quali le operazioni di collaudo non sono ancora terminate.

Controlli

Le attività di controllo relative alle domande di aiuto sono svolte da Avepa in conformità alle modalità previste nel proprio "manuale delle procedure, controlli e sanzioni per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti" e dal regolamento CE n. 555/2008, recante, tra l'altro, modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo.

Ai fini dei controlli, le singole aziende beneficiarie, oltre ad aver assolto in fase di presentazione della domanda alle disposizioni al riguardo della tenuta ed aggiornamento dello Schedario viticolo veneto e del fascicolo aziendale, sono tenute a predisporre e conservare per ciascuna istanza, in un apposito "fascicolo", almeno la seguente documentazione relativa l'intervento, in originale o copia:

- a) il diritto all'impianto, ai sensi della normativa vigente;
- b) la mappa della superficie interessata ai lavori o documentazione tecnica equipollente;
- c) i prospetti riepilogativi di calcolo per la determinazione della superficie rispettivamente da ammettere ai benefici ivi compresa l'idoneità alla rivendicazione della relativa DO e/o IGT;
- d) i documenti fiscali di acquisto dei materiali e dei servizi utilizzati per la realizzazione dell'impianto, debitamente quietanzati prima della richiesta di svincolo della fidejussione, nonché la documentazione di tracciabilità dell'avvenuto pagamento,
- e) dichiarazioni dei materiali e servizi di provenienza aziendale e dei riferimenti delle superfici da cui provengono i materiali di moltiplicazione vegetativa.

La richiesta di svincolo della fidejussione (e la predisposizione del "fascicolo") deve pervenire all'Avepa secondo la tempistica su indicata.

Per i materiali impiegati nella prima fase di allevamento così come previsto al Capitolo "*Livelli del sostegno per ettaro*", non sussiste l'obbligo della rendicontazione e di conseguenza della presentazione della documentazione fiscale.

Qualora il conduttore che presenta istanza di aiuto sia soggetto diverso dal proprietario, è tenuto ad acquisire preventivamente l'autorizzazione ad eseguire i lavori, dichiarando sul modello di domanda di possedere titolo a presentare l'istanza ed a percepire nel caso di approvazione anche gli aiuti previsti dalla normativa vigente; analogamente si procede nel caso di proprietà.

Esclusioni e decadenze

Qualora Avepa accerti la insussistenza o il venire meno dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione dell'aiuto, pronuncia la esclusione o la decadenza dai benefici del presente Piano.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, l'esclusione o la decadenza devono essere adeguatamente motivate, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno determinata; dovranno essere altresì indicate le modalità per l'impugnazione dell'atto medesimo.

Sanzioni

Nel caso in cui vengano accertate le infrazioni relative al potenziale viticolo si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Norme generali

Per quanto non previsto nel presente Piano si fa riferimento alle norme di cui ai regolamenti CE n. 1234/2007 e n. 555/2008, alle disposizioni applicative inerenti il controllo del potenziale viticolo contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/03, nonché alle disposizioni impartite in applicazione al Programma di sviluppo rurale per il Veneto periodo 2007-2013, di cui alla deliberazione n. 1499, del 20 settembre 2011, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora Avepa accerti un fatto che possa configurarsi quale reato, provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria.

Allegato 1

Bacini viticoli omogenei veneti

Elenco

n°	descrizione
1	della pianura veneziana del Veneto orientale
2	della pianura trevigiana orientale
3	della pianura trevigiana occidentale
4	delle colline trevigiane
5	della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale
6	della collina padovana
7	del vicentino centro meridionale
8	del vicentino centro settentrionale
9	del soavese
10	veronese centrale
11	veronese settentrionale
12	del Garda e delle colline moreniche
13	della pianura veronese
14	della pianura di Merlara
15	delle Dolomiti

NB: Nelle schede che seguono sono riportate le varietà ammesse per ciascuna DO e IGT, le forme di allevamento consentite, l'elenco delle varietà a sviluppo vigoroso e a sviluppo meno vigoroso ed infine le superfici minime oggetto della richiesta di benefici.

Nelle zone a DO, se l'intervento è volto ad ottenere vigneti atti a produrre vini a DOCG e DOC, possono essere ammesse ai benefici esclusivamente le varietà obbligatorie ai fini della certificazione delle produzioni. Qualora invece il vigneto da realizzarsi è destinato ad ottenere vini a IGT le varietà ammissibili sono quelle idonee per la produzione di detti vini con esclusione delle varietà obbligatorie previste per i vini DO che insistono nel medesimo territorio.

Nelle aree escluse dalla produzione dei vini a DO le varietà ammissibili sono quelle elencate nelle singole schede per la produzione dei vini a IGT.

Qualora a fianco della varietà siano indicate delle limitazioni relative per esempio a talune caratteristiche pedologiche o di fertilità, ne vengono delimitati gli ambiti.

Nel caso in cui il richiedente faccia ricorso a facoltà, situazioni ed elementi particolari, contraddistinti dalla lettera ^[a], deve dichiararli nell'apposito modello di domanda.

Bacino 1 “della pianura veneziana del Veneto orientale”

elementi	Descrizione																																
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a est della città di Venezia. Comprende le aree, in toto o in parte, delle DO “Lison-Pramaggiore”, “Lison”, “Piave”, “Piave Malanotte” “Prosecco” e “Venezia”.																																
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lison-Pramaggiore	Chardonnay, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Sauvignon, Merlot, Malbec, Cabernet franc, Carmenère, Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso.																																
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Lison	Tocai friulano.																																
Varietà ammesse per la produzione della DOC Piave	Tocai friulano, Chardonnay, Manzoni bianco, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese.																																
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Piave Malanotte	Raboso Piave e Raboso veronese.																																
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.																																
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, e le varietà Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay																																
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT (<i>nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà “principali”, di cui all’art.2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra</i>)	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot nero, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Moscato bianco, Raboso Piave, Riesling italo, Riesling, Sauvignon, Malbec, Manzoni bianco, Ancellotta, Malvasia istriana, Franconia, Traminer aromatico e Refosco dal peduncolo rosso																																
Forme di allevamento consentite	<table border="0"> <tr> <td>Cortina semplice</td> <td>(1)</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>2.700</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2)</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Sylvoz</td> <td>(1)</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>(*) 2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2)</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>2.800</td> </tr> <tr> <td>Cordoni speronati, Guyot capovolto (semplice e doppio)</td> <td>(1)</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>3.200</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2)</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td>GDC</td> <td>(1)</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>3.300</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2)</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>3.800</td> </tr> </table>	Cortina semplice	(1)	ceppi minimi n°	2.700		(2)	ceppi minimi n°	3.000	Sylvoz	(1)	ceppi minimi n°	(*) 2.500		(2)	ceppi minimi n°	2.800	Cordoni speronati, Guyot capovolto (semplice e doppio)	(1)	ceppi minimi n°	3.200		(2)	ceppi minimi n°	3.500	GDC	(1)	ceppi minimi n°	3.300		(2)	ceppi minimi n°	3.800
Cortina semplice	(1)	ceppi minimi n°	2.700																														
	(2)	ceppi minimi n°	3.000																														
Sylvoz	(1)	ceppi minimi n°	(*) 2.500																														
	(2)	ceppi minimi n°	2.800																														
Cordoni speronati, Guyot capovolto (semplice e doppio)	(1)	ceppi minimi n°	3.200																														
	(2)	ceppi minimi n°	3.500																														
GDC	(1)	ceppi minimi n°	3.300																														
	(2)	ceppi minimi n°	3.800																														
(Per le DO Lison e Lison Pramaggiore la densità minima è di n. 3.000 ceppi/ha)																																	
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Tocai friulano, Carmenère, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso, Malvasia istriana, Glera e Glera lunga.																																
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre																																
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,40 per l’intero bacino																																

(*): per la varietà Glera ceppi minimi/ha n. 2.300

Bacino 2 “della pianura trevigiana orientale”

elementi	Descrizione																																				
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a est delle città di Treviso e Montebelluna e a sud della DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco”. Comprende le aree, in toto o in parte, delle DO “Piave”, “Piave Malanotte”, “Lison Pramaggiore”, “Lison”, “Prosecco” e “Venezia”.																																				
Varietà ammesse per la produzione della DOC Piave	Tocai friulano, Chardonnay, Manzoni bianco, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese.																																				
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Piave Malanotte	Raboso Piave e Raboso veronese.																																				
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lison-Pramaggiore	Chardonnay, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Sauvignon, Merlot, Malbec, Cabernet franc, Carmenère, Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso.																																				
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Lison	Tocai friulano.																																				
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.																																				
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, e le varietà Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.																																				
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT (<i>nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà “principali”, di cui all’art.2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra</i>)	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo trevigiano, Verduzzo friulano, Pinot nero, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Moscato bianco, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling italo, Riesling, Sauvignon, Malbec, Manzoni bianco, Malvasia istriana, e Refosco dal peduncolo rosso																																				
Forme di allevamento consentite <i>(Per le DO Lison e Lison Pramaggiore la densità minima è di n. 3.000 ceppi/ha)</i>	<table border="0"> <tr> <td>Cortina semplice</td> <td>⁽¹⁾</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>2.700</td> </tr> <tr> <td></td> <td>⁽²⁾</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Sylvoz</td> <td>⁽¹⁾</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>^(*) 2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>⁽²⁾</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>2.800</td> </tr> <tr> <td>cordoni speronati, Guyot capovolto (semplice e doppio)</td> <td>⁽¹⁾</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>3.200</td> </tr> <tr> <td>minimi n°</td> <td>⁽²⁾</td> <td>ceppi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GDC</td> <td>⁽¹⁾</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>⁽²⁾</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>3.300</td> </tr> </table>	Cortina semplice	⁽¹⁾	ceppi minimi n°	2.700		⁽²⁾	ceppi minimi n°	3.000	Sylvoz	⁽¹⁾	ceppi minimi n°	^(*) 2.500		⁽²⁾	ceppi minimi n°	2.800	cordoni speronati, Guyot capovolto (semplice e doppio)	⁽¹⁾	ceppi minimi n°	3.200	minimi n°	⁽²⁾	ceppi				3.500		GDC	⁽¹⁾	ceppi minimi n°	3.000		⁽²⁾	ceppi minimi n°	3.300
Cortina semplice	⁽¹⁾	ceppi minimi n°	2.700																																		
	⁽²⁾	ceppi minimi n°	3.000																																		
Sylvoz	⁽¹⁾	ceppi minimi n°	^(*) 2.500																																		
	⁽²⁾	ceppi minimi n°	2.800																																		
cordoni speronati, Guyot capovolto (semplice e doppio)	⁽¹⁾	ceppi minimi n°	3.200																																		
minimi n°	⁽²⁾	ceppi																																			
		3.500																																			
GDC	⁽¹⁾	ceppi minimi n°	3.000																																		
	⁽²⁾	ceppi minimi n°	3.300																																		
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Glera, Glera lunga, Tocai friulano, Carmenère, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso e Malvasia istriana																																				
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre																																				
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per l’intero bacino																																				

(*): *per la varietà Glera ceppi minimi/ha n. 2.300*

Bacino 3 “della pianura trevigiana occidentale”

elementi	descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a ovest delle città di Treviso e Montebelluna. Comprende parte delle aree delle DOC “Prosecco” e “Venezia”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, e le varietà Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot nero, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Moscato bianco, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling italiceo, Riesling, Sauvignon, Malbec, Manzoni bianco, Malvasia istriana e Refosco dal peduncolo rosso
Forme di allevamento consentite	Cortina semplice ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2.700 ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3.000
<i>(Per la DO Venezia la densità minima è di n. 2.500 ceppi/ha)</i>	Sylvoz ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2.300 ⁽²⁾ ceppi minimi n° 2.800
	cordoni speronati, guyot, ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3.000 capovolto (semplice e doppio) ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3.500
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Tocai friulano, Carmenère, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso, Malvasia istriana, Glera e Glera lunga.
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per l'intero bacino

Bacino 4 “delle colline trevigiane”

elementi	Descrizione								
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'intero sistema collinare trevigiano a partire dal confine con la Provincia di Pordenone per arrivare al confine con la Provincia di Vicenza. Comprende le aree a DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco”, “Colli Asolani-Prosecco” o “Asolo-Prosecco”, “Montello Rosso” o “Rosso Montello” e “Colli di Conegliano” nonché le aree, in toto o in parte, delle DOC “Montello e Colli Asolani”, “Prosecco”, “Venezia” e “Vigneti sella Serenissima” o “Serenissima”.								
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco	Glera e le varietà complementari Verdiso, Bianchetta, Perera e Glera lunga. – Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay								
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Colli Asolani-Prosecco o Asolo-Prosecco	Glera e le varietà complementari Verdiso, Bianchetta, Glera lunga – Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay								
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Montello Rosso o Montello	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère								
Varietà ammesse per la produzione della DOC Montello e Colli Asolani	Glera, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Bianchetta, Manzoni bianco, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère.								
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Colli di Conegliano	Manzoni bianco, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling renano, Sauvignon, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Incrocio Manzoni 2.15, Refosco dal peduncolo rosso, Marzemino, Boschera, Glera e Verdiso								
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà complementari Verdiso, Bianchetta, Perera, Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay								
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.								
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.								
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT (<i>nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà “principali”, di cui all'art.2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra</i>)	Riesling, Sauvignon, Malbec, Marzemino, Muller Thurgau, Pinot nero, Traminer aromatico, Malvasia istriana, Syrah, Wildbacher.								
Forme di allevamento consentite (<i>la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a</i>	<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: none;">Sylvoz</td> <td style="border: none;">(1)</td> <td style="border: none;">ceppi minimi n°</td> <td style="border: none;">2.500</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">(2)</td> <td style="border: none;">ceppi minimi n°</td> <td style="border: none;">2.800</td> </tr> </table>	Sylvoz	(1)	ceppi minimi n°	2.500		(2)	ceppi minimi n°	2.800
Sylvoz	(1)	ceppi minimi n°	2.500						
	(2)	ceppi minimi n°	2.800						

<i>produrre le DOC che interessano il territorio di competenza del bacino, non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel rispettivo disciplinare di produzione)</i>	Cordoni speronati, Guyot, ⁽¹⁾ ceppi minimi n°	2.800
	capovolto (semplice e doppio) ⁽²⁾ ceppi minimi n°	3.300
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Glere, Glera Lunga, Perera, Verdiso, Carmenère, Marzemino, Boschera, Muller Thurgau e Malvasia istriana	
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre	
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'area per la produzione della DOCG Colli di Conegliano-Torchiato di Fregona - 0,30 per il rimanente bacino	

Bacino 5 “della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale”

elementi	Descrizione		
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l’area pianeggiante della provincia di Padova, con esclusione delle aree atte a produrre le DOC “Colli Euganei” e “Merlara”, della provincia di Rovigo e della pianura veneziana non inclusa nel Bacino 1. Il territorio interessa le aree, in toto o in parte, delle DO: “Bagnoli di sopra o Bagnoli”, “Friularo di Bagnoli”, “Riviera del Brenta”, “Corti Benedettine del Padovano” “Prosecco”, limitatamente alle province di Padova e Venezia, e “Venezia” limitatamente alla provincia di Venezia.		
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Bagnoli Friularo o Friularo di Bagnoli	Raboso Piave		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Bagnoli di sopra o Bagnoli	Raboso Piave, Raboso veronese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso, Corbina, Cavrara, Marzemina bianca, Chardonnay, Sauvignon e Tocai friulano.		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Riviera del Brenta	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Tocai friulano.		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Corti Benedettine del Padovano	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon, Tocai friulano e Moscato giallo.		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.		
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT (nelle zone a DOC <i>non sono ammesse per la produzione IGT le varietà “principali”, di cui all’art.2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra</i>)	<p>Provincia di Padova: GarganegaMarzemino, Malvasia istriana, Moscato bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese e Refosco dal peduncolo rosso</p> <p>Provincia di Rovigo: tutte quelle incluse nell’allegato A della DGR 2257/03</p> <p>Provincia di Venezia: Moscato bianco, Marzemino, Malvasia istriana, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Malbec, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmenère.</p>		
Forme di allevamento consentite (la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DOC che interessano il territorio di competenza del bacino, non deve essere in ogni caso	Cortina semplice	(1) ceppi minimi n° 2.700	
		(2) ceppi minimi n° 3.000	
	Sylvoz	(1) ceppi minimi n° 2.300	
		(2) ceppi minimi n° 2.600	
	Cordoni speronati, Guyot, capovolto (semplice e doppio) minimi n°	(1) ceppi minimi n° 3.000	(2) ceppi 3.500

<i>inferiore a quella prevista nel rispettivo disciplinare di produzione)</i>	GDC	⁽¹⁾ ceppi minimi n°	3.500
		⁽²⁾ ceppi minimi n°	4.000
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Tocai friulano, Carmenère, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso, Malvasia istriana, Marzemino e Glera.		
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre		
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari: 0,30 per l'intero bacino		

Bacino 6 “della collina padovana”

elementi	descrizione												
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'intera area delle DO “Colli Euganei”, “Fior d'Arancio Colli Euganei” e parte delle DOC “Prosecco” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.												
Varietà ammesse per la produzione della DOC Colli Euganei	Garganega, Glera, Tocai friulano, Sauvignon, Pinot bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Pinella, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave e Raboso veronese.												
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Colli Euganei Fior d'Arancio	Moscato giallo.												
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay												
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.												
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT Veneto	Riesling, Pinot grigio, Pinot nero, Syrah, Manzoni bianco e Marzemino												
Forme di allevamento consentite	<p>Cortina semplice</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>(1)</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>2.800</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>3.000</td> </tr> </table> <p>Sylvoz</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>(1)</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>2.300</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>ceppi minimi n°</td> <td>2.600</td> </tr> </table> <p>cordoni speronati, Guyot, (1) ceppi minimi n° 3.200 capovolto (semplice e doppio) (2) ceppi minimi n° 3.500</p> <p><i>la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre la DOC Colli Euganei è di n. 4.000 ceppi/ha ad esclusione della varietà Glera per la quale il, minimo è n. 2.800 ceppi/ha. La densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre la Docg Colli Euganei Fior d'Arancio è di 4.000 ceppi/ha. La densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre la Docg Vigneti della Serenissima è di 3.000 ceppi/ha per tutte le forme di allevamento consentite, escluse le pergole per le quali è 3.000 ceppi/ha.</i></p>	(1)	ceppi minimi n°	2.800	(2)	ceppi minimi n°	3.000	(1)	ceppi minimi n°	2.300	(2)	ceppi minimi n°	2.600
(1)	ceppi minimi n°	2.800											
(2)	ceppi minimi n°	3.000											
(1)	ceppi minimi n°	2.300											
(2)	ceppi minimi n°	2.600											
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Garganega, Tocai friulano, Pinella, Marzemino, Carmenère, Rabosi e Glera.												
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre												
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'intero bacino												

Bacino 7 “del vicentino centro meridionale”

elementi	descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa il sistema collinare posto a sud della città di Vicenza e le pianure meridionali. L'area è interessata, in tutto o in parte, dalle DOC “Arcole”, “Colli Berici”, “Vicenza”, “Prosecco” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Colli Berici	Tocai friulano, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Pinot nero, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère, Tocai rosso e Garganega
Varietà ammesse per la produzione della DOC Arcole	Garganega, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère e Merlot.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vicenza	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Manzoni bianco, Moscato bianco, Riesling italico, Riesling, Garganega, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (nelle sole aree collinari idonee) ^[a] , Raboso veronese
Altre varietà ammesse nell'area DOC Colli Berici e Vicenza	Marzemino, Refosco dal peduncolo rosso, Glera e Syrah
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT (<i>nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà “principali”, di cui all'art.2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra</i>)	Garganega, Tocai italico, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Raboso veronese, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso e Cabernet Franc
Forme di allevamento consentite (<i>la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DOC che interessano il bacino non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel disciplinare di produzione</i>) (<i>la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti destinati alle altre tipologie di produzione è quella indicata accanto</i>)	Cortina semplice (1) ceppi minimi n° 3.000 (2) ceppi minimi n° 3.300
	Sylvoz (o casarsa) (1) ceppi minimi n° 2.300 (2) ceppi minimi n° 2.800
	cordoni speronati, guyot e doppio capovolto (1) ceppi minimi n° 3.300 (2) ceppi minimi n° 3.500
	GDC (1) ceppi minimi n° 3.000 [consentito solo in pianura (4)] [a] (2) ceppi minimi n° 3.300
	pergola unilaterale ... (3) ceppi minimi n° 3.000 (consentita esclusivamente per la Garganega)
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Garganega, Tocai friulano, Carmenère, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso, Glera e Marzemino
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per le aree collinari ^[a] e 0,40 per le rimanenti aree del bacino

⁽³⁾ inclinata (trentina) o pergoletta mono o bilaterale veronese-

⁽⁴⁾ e nelle aree pedocollinari – come da delimitazione allegata

⁽⁵⁾ nelle aree di pianura e pedocollinari di cui al punto ⁽⁴⁾ il numero minimi di ceppi è rispettivamente di 2.500 e di 2.700

Bacino 8 “del vicentino centro settentrionale”

elementi	descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa l'arco collinare che partendo da Gambellara arriva ai confini della provincia di Treviso. E' compresa in tale bacino la pianura posta a nord della città di Vicenza. L'area è interessata, in toto o in parte, dalle DO “Gambellara”, “Recioto di Gambellara”, “Lessini o “Monti Lessini”, “Lessini Durello” o “Durello Lessini”, “Breganze”, “Prosecco” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. Come per il bacino 7 il territorio è interessato anche alla DOC “Vicenza”
Varietà ammesse per la produzione della DOC Gambellara	Garganega, altri vitigni complementari con esclusione in ogni caso del Trebbiano toscano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Monti Lessini o Lessini	Durella, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero, Chardonnay, Garganega,
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lessini Durello o Durello Lessini	Durella, Grganega, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot nero
Varietà ammesse per la produzione della DOC Breganze	Vespaioia, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero, Chardonnay, Tocai friulano, Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Carmenère.
Altre varietà ammesse nelle sole aree collinari o della pianura ricca di scheletro dell'intero bacino[a]	Glera e Syrah
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vicenza	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Manzoni bianco, Moscato bianco, Riesling italico, Riesling, Garganega, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (nelle sole aree collinari idonee), Raboso veronese
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà complementari Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT (nelle zone a DOC di cui sopra, sono escluse le varietà “principali” di cui all'art.2 del disciplinare di produzione)	Garganega, Tocai italico, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pedevenda (solo per i comuni compresi nella DOC Breganze), Carmenère, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc
Forme di allevamento consentite Per gli impianti atti a produrre le DO Lessini e Lessini Durello la densità minima è di 3.000 ceppi/ha per varietà diverse da Durella e Garganega. Per la DO Vigneti della Serenissima la	Cortina semplice ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3.000 (consentita solo in pianura) (4) [a] ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3.300
	Sylvoz ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2.500 ⁽²⁾ ceppi minimi n° 2.800
	cordoni speronati, guyot ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3.300
	e doppio capovolto ⁽⁴⁾ ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3.500

medesima densità minima è di 3.000 ceppi/ha per le pergole e 3.500 ceppi/ha per le altre forme di allevamento consentite. ⁽⁴⁾ nelle aree del “Breganze”, con elevata pendenza, in terreni talvolta terrazzati, il numero minimi di ceppi è ridotto a 2.800 – 3.000.	GDC (non è consentito nella DOC Breganze e nelle rimanenti aree collinari del Bacino) [a] ⁽¹⁾	ceppi minimi n° 3.000
	pergola unilaterale ⁽³⁾	ceppi minimi n° 3.300
	(<i>consentita esclusivamente per la Garganega e la Durella</i>)	
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Garganega, Tocai friulano, Carmenère, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso, Glera, Vespaiola e Marzemino	
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre	
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 le aree incluse nelle DOC Gambellara e Lessini Durello – 0,20 per le aree incluse nella DOC Breganze, fino ai confini con la provincia di Treviso, - 0,40 per le rimanenti aree del bacino	

⁽³⁾ inclinata (trentina) o pergoletta mono o bilaterale veronese-

Bacino 9 “del soavese e delle colline veronesi orientali”

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la DOC “Soave” e la parte veronese delle DO “Monti Lessini o Lessini”, “Lessini Durello” o “Durello Lessini” e le aree collinari poste a nord di dette denominazioni. Come per i bacini 10, 11 e 12 il territorio è interessato anche dalle DOC “Garda” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Soave	Garganega e gli altri vitigni complementari Trebbiano di Soave e Chardonnay
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Soave Superiore	Garganega e Trebbiano di Soave
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Recioto di Soave	Garganega e Trebbiano di Soave
Varietà ammesse per la produzione della DOC Monti Lessini o Lessini	Durella, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero, Chardonnay, Garganega,
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lessini Durello o Durello Lessini	Durella, Garganega, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot nero
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Riesling italo, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero, Marzemino, Corvina e Barbera
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT Verona o veronese	Muller Thurgau (nelle sole aree collinari idonee), Manzoni Bianco, Moscato giallo, Moscato bianco, Syrah, Teroldego e Traminer aromatico
Forme di allevamento consentite <i>la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti destinati alla produzione di vini a DOCG Soave Superiore è di n. 4.000 ceppi/ha. Per la DOC Vigneti della Serenissima la medesima densità minima è di 3.500 ceppi/ha per le altre forme di allevamento consentite escluse le pergole.</i>	Cortina semplice ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3.300 (consentito solo in pianura) [a] ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3.500
	Sylvoz ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3.300 (limitatamente alle aree di pianura anche il Casarsa) ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3.300
	cordoni speronati, guyot ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3.300 e doppio capovolto ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3.500
	GDC ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3.500 (è consentito limitatamente alle sole aree pianeggianti del Bacino) [a] ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3.800
	pergola unilaterale ... ⁽³⁾ ceppi minimi n° 3.300 (consentite esclusivamente per la Garganega, il Trebbiano di Soave, la Corvina e la Durella – per lo Chardonnay nelle sole aree collinari)
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Corvina, Tocai friulano, Carmenère, Marzemino, Garganega, Trebbiano di Soave, Durella.
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,40 per le aree di pianura e i fondovalle ^[a] - 0,20 per le aree collinari collocata a nord della linea definite “unghia del monte” incluse nelle DO Soave e l’intero territorio della DOC Monti Lessini

⁽³⁾ inclinata (trentina) o pergoletta mono o bilaterale veronese-

Bacino 10 veronese centrale

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'area a DOC "Valpolicella": comprende altresì le aree collinari poste a nord di detta denominazione. Come per i bacini 9, 11 e 12 il territorio è interessato anche dalla DOC "Garda" Comprende inoltre parte della DOC "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima".
Varietà ammesse per la produzione della DOC Valpolicella	Corvina, Corvinone (solo nelle aree collinari idonee) ^[a] , Rondinella, Molinara, Oseleta e Forsellina.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Valpolicella Ripasso	Corvina, Corvinone (solo nelle aree collinari idonee) ^[a] , Rondinella, Molinara, Oseleta e Forsellina.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Recioto della Valpolicella	Corvina, Corvinone (solo nelle aree collinari idonee) ^[a] , Rondinella, Molinara, Oseleta e Forsellina.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Amarone della Valpolicella	Corvina, Corvinone (solo nelle aree collinari idonee) ^[a] , Rondinella, Molinara, Oseleta e Forsellina.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (nelle sole aree collinari idonee) ^[a] , Marzemino, Corvina e Barbera
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Muller Thurgau (nelle sole aree collinari idonee) ^[a] , Manzoni Bianco, Moscato giallo (nelle sole aree collinari idonee), Moscato bianco, Oseletta, Forsellina, Dindarella, Petit verdot, Croatina, Teroldego, Syrah e Traminer aromatico
Forme di allevamento consentite (la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DO Valpolicella non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel disciplinare di produzione) Per la DOC Vigneti della Serenissima la medesima densità minima è di 3.500 ceppi/ha per le forme di allevamento consentite escluse le pergole. (la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti destinati alle altre tipologie di produzione è quella indicata accanto)	Cordoni speronati, guyot ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3.300
	⁽²⁾ ceppi minimi n° 3.600
	GDC (è consentito limitatamente alle sole aree pianeggianti del bacino) ^[a] ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3.800
	⁽²⁾ ceppi minimi n° 4.000
	Pergola unilaterale ⁽³⁾ ceppi minimi n° 3.300 (consentita esclusivamente per la Corvina, il Corvinone, la Molinara e la Rondinella)
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Corvinone, Rondinella, Corvina, Molinara, Tocai friulano, Carmenère, Marzemino, Oseleta e
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre

Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,50 per le aree di pianura e i fondovalle ^[a] - 0,30 le aree collinari poste sopra l'unghia della collina ^[a]
---------------------------------------	--

⁽³⁾ inclinata (trentina) o pergoletta mono o bilaterale veronese-

Bacino 11 “veronese settentrionale”

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio, in provincia di Verona, che lambisce il fiume Adige e che è interessato dalle DOC “Valdadige”, “Valdadige Terradeiforti” e parte della DOC “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. Come per i bacini 9, 11 e 12 il territorio è interessato anche alla DOC “Garda”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Valdadige	Chardonnay, Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Muller Thurgau, Riesling italico, Sauvignon, Enatio, Schiava gentile, Schiava grigia, Merlot, Pinot nero, Teroldego, Cabernet franc, Cabernet sauvignon,
Varietà ammesse per la produzione della DOC Valdadige Terradeiforti	Enatio, Casetta, Pinot grigio
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Riesling italico, Riesling, Cortese, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero, Garganega, Marzemino e Corvina.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Manzoni bianco, Malvasia istriana, Moscato giallo, Moscato bianco, Casetta, e Syrah
Forme di allevamento consentite <i>Per la DOC Vigneti della Serenissima la densità minima è di 3.500 ceppi/ha per le forme di allevamento consentite escluse le pergole.</i>	Cortina semplice ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3.300 (consentita solo in pianura)[a] ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3.500
	cordoni speronati, guyot ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3.000 ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3.500
	GDC (è consentito limitatamente alle sole aree pianeggianti del bacino)[a] ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3.000 ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3.500
	pergola trentina (semplice e doppia) minimi n° 3.300
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Lambrusco a foglia frastagliata, Schiave, Corvina, Tocai friulano, Carmenère, Teroldego, Marzemino e Garganega
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'intero bacino

Bacino 12 “del Garda e delle colline moreniche veronesi”

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa il sistema collinare che si affaccia sul Garda e comprende le aree a DOC “Bianco di Custoza” “Bardolino”, “Lugana”, “San Martino della Battaglia” e parte della DOC “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. Come per i bacini 9, 10 e 11 il territorio è interessato anche alla DOC “Garda”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Bianco di Custoza	Garganega, Trebbiano toscano, Tocai friulano, Cortese, Manzoni bianco, Riesling italico, Malvasia bianca, Pinot bianco e Chardonnay
Varietà ammesse per la produzione della DOC Bardolino	Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara,
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Riesling italico, Riesling, Cortese, Sauvignon, Garganega, Cabernet franc, Carmenère, Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero (nelle sole aree collinari idonee) ^[a] , Marzemino, Corvina e Barbera
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lugana	Trebbiano di Soave
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Muller Thurgau (nelle sole aree collinari idonee), Manzoni Bianco, Malvasia istriana, Oseletta, Forsellina, Dindarella e Syrah
Forme di allevamento consentite <i>Per la DOC Vigneti della Serenissima la densità minima è di 3.500 ceppi/ha per le forme di allevamento consentite escluse le pergole. Per le DO Bardolino e Bardolino superiore questa densità minima è di 3.300 ceppi/ha.</i>	Cortina semplice ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3.300 (consentita solo in pianura) [a] ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3.500
	Sylvoz (anche il Casarsa) ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3.000 ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3.000
	cordoni speronati, guyot ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3.300 e doppio capovolto ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3.500
	GDC (è consentito limitatamente alle sole aree pianeggianti del Bacino) [a] ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3.800 ⁽²⁾ ceppi minimi n° 4.000
	pergola trentina semplice ceppi minimi n° 3.300 <i>(consentita esclusivamente per la Garganega, la Corvina, il Corvinone, la Rondinella e la Molinara)</i>
	⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,40 per l'intero bacino

Bacino 13 “della pianura veronese”

elementi	descrizione			
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura veronese posta a sud dei precedenti bacini 9, 10, 11 e 12 (con esclusione della DOC “Merlara”). Il territorio è interessato dalla DOC “Arcole”.			
Varietà ammesse per la produzione della DOC Arcole	Garganega, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère e, Merlot.			
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT (nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà “principali”, di cui all’art.2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra)	Chardonnay, Garganega; Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Pinot grigio, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Raboso veronese, Ancellotta; Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Merlot, Malvasia istriana e Traminer aromatico			
Forme di allevamento consentite (la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre la DOC Arcole non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel disciplinare di produzione) (la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti destinati alle altre tipologie di produzione è quella indicata accanto)	Cortina semplice	(1)	ceppi minimi n°	3.500 ⁽⁴⁾
		(2)	ceppi minimi n°	3.500 ⁽⁴⁾
	Sylvoz (o casarsa)	(2)	ceppi minimi n°	3.500 ⁽⁴⁾
		(2)	ceppi minimi n°	3.500 ⁽⁴⁾
	cordoni speronati, guyot e doppio capovolto	(1)	ceppi minimi n°	3.500 ⁽⁴⁾
		(2)	ceppi minimi n°	3.500 ⁽⁴⁾
	GDC	(1)	ceppi minimi n°	3.500 ⁽⁴⁾
		(2)	ceppi minimi n°	4.000 ⁽⁴⁾
	pergola unilaterale	(3)	ceppi minimi n°	3.000
	(consentita esclusivamente per la Garganega)			
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	, Carmenère, , Malvasia istriana, Raboso veronese e Garganega			
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre			
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,50 per l’intero bacino			

⁽³⁾ inclinata (trentina) o pergoletta mono o bilaterale veronese-

⁽⁴⁾ con esclusione della varietà Garganega per la quale il limite minimo è di 3.000 ceppi/ettaro

Bacino 14 “della pianura di Merlara”

elementi	Descrizione																								
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la DOC “Merlara” e la DOC “Prosecco”, limitatamente alla provincia di Padova.																								
Varietà ammesse per la produzione della DOC Merlara	Tocai friulano, Malvasia istriana, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling, Riesling italoico, Merlot, Cabernet Sauvignon Cabernet Franc, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso, Raboso Piave, Raboso veronese e Marzemino																								
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay																								
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT (nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà “principali”, di cui all’art.2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra)	Prov. di Padova: Garganega, Marzemino, Moscato bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italoico, Riesling, Manzoni bianco, Malbech, Raboso Piave, Raboso Piave, Raboso veronese e Refosco dal peduncolo rosso Prov. di Verona: Garganega, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italoico, Riesling, Pinot grigio, Pinot nero, Manzoni bianco, Raboso veronese e Ancellotta																								
Forme di allevamento consentite	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Cortina semplice</td> <td>(1) ceppi minimi n°</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2) ceppi minimi n°</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Sylvoz</td> <td>(1) ceppi minimi n°</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2) ceppi minimi n°</td> <td>2.800</td> </tr> <tr> <td>Cordoni speronati, guyot e doppio capovolto</td> <td>(1) ceppi minimi n°</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2) ceppi minimi n°</td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td>GDC</td> <td>(1) ceppi minimi n°</td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2) ceppi minimi n°</td> <td>4.000</td> </tr> </tbody> </table>	Cortina semplice	(1) ceppi minimi n°	2.500		(2) ceppi minimi n°	3.000	Sylvoz	(1) ceppi minimi n°	2.500		(2) ceppi minimi n°	2.800	Cordoni speronati, guyot e doppio capovolto	(1) ceppi minimi n°	3.000		(2) ceppi minimi n°	3.500	GDC	(1) ceppi minimi n°	3.500		(2) ceppi minimi n°	4.000
Cortina semplice	(1) ceppi minimi n°	2.500																							
	(2) ceppi minimi n°	3.000																							
Sylvoz	(1) ceppi minimi n°	2.500																							
	(2) ceppi minimi n°	2.800																							
Cordoni speronati, guyot e doppio capovolto	(1) ceppi minimi n°	3.000																							
	(2) ceppi minimi n°	3.500																							
GDC	(1) ceppi minimi n°	3.500																							
	(2) ceppi minimi n°	4.000																							
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Tocai friulano, Carmenère, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso, Malvasia istriana, Marzemino e Glera.																								
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre																								
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per l’intero bacino																								

Bacino 15 “vigneti delle Dolomiti”

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende alcuni dei comuni più occidentali della Valbelluna, in particolare: Arsìè, Fonzaso, Feltre, Seren del Grappa, Cesiomaggiore, Santa Giustina, Alano di Piave, Quero, Vas. È interessato dalle DOC “Prosecco” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Bianchetta trevigiana, Malvasia istriana, Manzoni bianco, Moscato bianco, Pavana, Riesling, Turca, Pinot bianco, Chardonnay, Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero, Trevisana nera.
Forme di allevamento consentite	Cordoni speronati, guyot ceppi minimi n° 2.500 capovolto (semplice e doppio)
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'intero bacino

ELENCO vitigni classificati autoctoni nazionali, ai sensi della legge n. 82/06, art. 2

Varietà
Ancellotta
Bianchetta trevigiana
Boschera
Casetta
Cavrara
Corbina
Corvina
Corvinone
Dindarella
Durella
Forsellina
Garganega
Glera
Glera lunga
Grapariol
Incrocio bianco Fedit 51
Incrocio Manzoni 13.0.25 (<i>Manzoni moscato</i>)
Incrocio Manzoni 1.50 (<i>Manzoni rosa</i>)
Incrocio Manzoni 2.15
Incrocio Manzoni 6.0.13 (<i>Manzoni bianco</i>)
Incrocio Manzoni 2-14
Incrocio Manzoni 2-3
Lambrusco a foglia frastagliata
Marzemina bianca
Marzemina grossa
Marzemina nera bastarda
Marzemino
Molinara
Negrara
Nosiola
Oseleta
Pavana
Pedevenda
Perera
Pinella
Raboso Piave
Raboso veronese
Recantina
Refosco dal peduncolo rosso
Refosco nostrano
Rondinella
Rossignola
Tocai friulano
Tocai rosso
Trebbiano di Soave
Trevisana nera
Turca
Turchetta
Verdiso

Verduzzo friulano
Verduzzo trevigiano
Vespaiola
Vespolina